



## COMUNE DI GANDELLINO

(Provincia di Bergamo)

Verbale del 27/07/2017

*Organo di revisione economico-finanziaria*

---

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017-2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL D.LGS 267/2000, ADEGUATA ALLE NOVITA' INTRODOTTE COL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI CUI AL D.LGS 118/2011 COORDINATO ED INTEGRATO DAL D.LGS 126/2014 E DAL D.L. 78/2015

---

### L'ORGANO DI REVISIONE

nella persona del Dott. Giuliomaria Montini, Revisore unico del Comune di Gandellino, nominato con delibera consiliare numero 24 del 05/07/2016 in riferimento alla richiesta del 25/07/2017, in relazione alla delibera in oggetto, in esecuzione del disposto dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n.267/2000, ritenuto il tutto specificato nel tabulato predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegato alla proposta di deliberazione in esame;

vista

- la relazione sulla proposta di deliberazione prodotta Responsabile del Servizio Finanziario inerente la delibera in oggetto;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- gli atti predisposti;

richiamato

l'articolo 193, comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

considerato che

- l'articolo 193 del Decreto Legislativo n.267/2000 non prevede come obbligatorio lo stato di attuazione dei programmi e visto l'articolo 147-ter del Decreto Legislativo n.267/2000 secondo il quale lo stato di attuazione dei programmi è obbligatorio solo per i Comuni con popolazione superiori ai 15.000 abitanti;
- sia la gestione di parte corrente sia la gestione in conto residui non necessitano di provvedimenti atti a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in considerazione di un prevedibile permanere degli equilibri di bilancio;
- non risultano disequilibri o violazioni dei vincoli di pareggio complessivo;

rilevato che

sono stati rispettati i principi generali del bilancio di previsione ai sensi del Decreto Legislativo n.267/00 aggiornato dal Decreto Legislativo n.118/2011 e integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014 e dal DL 19 giugno 2015, n. 78 e che viene confermato il pareggio di bilancio;

dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio preposto,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione relativa alla verifica dell'equilibrio finanziario del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019.

*Il Revisore legale*

*Giuliomaria Montini*

